



**Ufficio del Giudice di Pace Napoli**  
**Sezione Stranieri**

*Centro Direzionale-Nuovo Palazzo di Giustizia Piazza Cenni-Primo Lotto-Quota 11,30*

*Cancelleria Tel 081 223 20 76*

*Fax 081 223 20 73*

**R.G. n. 370/09**



Avv. Liana Nesta

Alla Sig.ra Ajredinaj Etleva c/o Avv. Nesta  
Via P. Colletta 12 - Napoli - Fax 081288024

Alla Prefettura di Napoli  
Ufficio Immigrazione - Fax 0817943555

Alla Questura di Napoli  
Ufficio Immigrazione - Fax 0816064343

Al Ministero dell'Interno c/o Avv.ra Distr.le  
Fax 0815525515

Oggetto: Decreto di accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di espulsione proposto da:

- AJREDINAJ ETLEVA nata il 10/07/81 in Albania

Con riferimento all'oggetto, si comunica che in data 17/02/10 è stato depositato dal Giudice dr. MICCICHE' decreto di accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di espulsione proposto dal nominato in oggetto, nonché decreto di liquidazione a favore del difensore.

SI ALLEGA COPIA DECRETO.

NAPOLI, li 17/02/2010



CANCELLIERE B3  
ALESSANDRA CASTELLANO

CRON. MS/10



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI**

Sezione Stranieri

**R. G. n. 370/2009/R. G.**

In persona del dott. Vincenzo Micciché, Giudice designato, sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 20.01.2010

**DECRETA**

Nel procedimento camerale avente ad oggetto: ricorso avverso decreto di espulsione dal territorio dello Stato di stranieri, vertente

**TRA**

Ajredinaj Eteleva, nata a Balish Fier - Albania il 10.07.1981, rappresentata e difesa dall' avv. Liana Nesta presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Pietro Colletta, n. 12, giusta procura a margine del ricorso;

Ricorrente

E

Prefetto della Provincia di Napoli rappresentato per delega dalla Questura di Napoli - Ufficio Immigrazione;

Resistente

E

Ministero dell'Interno in persona del Ministro p. t. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Napoli;

Resistente

**VISTO**

che con ricorso depositato in data 30.12.2009, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 25/07/98, n. 286 e successive modificazioni, la ricorrente proponeva ricorso avverso il provvedimento di espulsione del 26.10.2003 (privo di ulteriori elementi identificativi) con cui il Prefetto della Provincia di Napoli, aveva decretato la sua espulsione dal territorio nazionale della Repubblica Italiana, con accompagnamento alla frontiera, ed al provvedimento del Questore di Napoli, notificato il 3.12.2009 e convalidato dal Giudice di Pace in pari data, con il quale veniva disposto l'accompagnamento alla frontiera tramite forza pubblica.

Allegato come prescritto i provvedimenti impugnati, il ricorso proposto dalla ricorrente consta di ben 16 pagine con allegata ampia documentazione attestante i fatti dedotti a partire dall'ingresso in Italia nella primavera del 1999, la ricorrente precisa che subito dopo il suo ingresso in Italia era "sfruttata" da alcuni connazionali che le avevano procurato la "falsa identità" di Alushi Elsa nata a Fier (Albania) il 10.06.1980, successivamente nel 2004 riusciva a sottrarsi alla tratta ed accolta in un convento in provincia di Bari e nel luglio del 2004 otteneva un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Riferisce ancora di essersi poi allontanata da Bari e rifugiata a Milano presso un proprio zio (Theores Gjoni) in quanto minacciata dal suo ex sfruttatore che era stato scarcerato.

Riferisce poi di aver conosciuto il sig. Giancarlo Starvaggi e, dopo un alcuni mesi di fidanzamento, di averlo sposato in data 2.02.2005.

La ricorrente evidenzia (allegando la documentazione relativa) che il primo permesso di soggiorno le veniva rilasciato per motivi umanitari, dalla Questura di Bari in data 1.07.2004 con scadenza 2.03.2005, rinnovato il 28.03.2005 con

scadenza 28.03.2006 e che, quindi, con permesso di soggiorno in corso di validità, a seguito dell'intervenuto matrimonio, chiedeva ed otteneva in data 28.03.2005 dalla Questura di Milano il rinnovo del permesso di soggiorno per "coesione al coniuge", i coniugi avevano stabilito la loro residenza in Milano alla via Don Bosco 31, successivamente si trasferivano sempre in Milano alla via Marco D'Agrate n. 19/c, trasferimento regolarmente comunicato alla Questura che verificata la convivenza, rinnovava l'originario permesso rilasciando in data 28.03.2006 permesso di soggiorno (M508780) valido fino al 6.10.2010. All'inizio del 2007 i coniugi si trasferivano a Napoli e, come da documentazione in atti, risultavano residenti alla via Carlo Celano, n. 30.

In data 11.07.2007 la Questura di Milano notificava un avviso di procedimento amministrativo contestando che *"dagli accertamenti effettuati d' Ufficio è emersa l'assenza di convivenza con il coniuge Starvaggi Giancarlo Tindaro ... In particolare nel corso degli accertamenti svolti, Ella è risultata irreperibile all'indirizzo dichiarato di Via Marco d'Agrate, n. 19/c Milano"*. In data 16.07.2007 il difensore della ricorrente comunicava e documentava alla Questura di Milano il trasferimento dei coniugi da Milano a Napoli, evidenziando "per tabula" che la Ajredinaj Etleva, non si era mai trovata in condizioni di irreperibilità, soggiungendo che la convivenza in Napoli era stata accertata dalla Polizia Municipale che aveva effettuato i dovuti controlli ed iscritto nel registro anagrafico del Comune di Napoli sia la Ajredinaj Etleva che il marito Starvaggi Giancarlo Tindaro. Inoltre il difensore della ricorrente chiedeva all'Ufficio Revoche e Rigetti della Questura di Milano si espletare controlli "sull'effettività della dimora e della convivenza a mezzo degli agenti della locale Questura". Il difensore lamenta che nonostante, esplicita richiesta, nessuno controllo veniva effettuato e nessuna comunicazione veniva inviata al proprio studio, solo a seguito della notifica del decreto di revoca del permesso di soggiorno, rilasciato dalla Questura di Milano il 28.04.2008, apprendeva che *"la documentazione prodotta dall'avvocato dell'interessata in data 16.07.2007, non opporta nuovi elementi che consentano una rivalutazione positiva della posizione della cittadina straniera sul territorio Italiano"*.

A detto provvedimento veniva proposto ricorso contro la Questura di Milano ed il Ministero dell'Interno, il procedimento veniva incardinato dinanzi alla I sez. Civile del Tribunale di Napoli, procedimento conclusosi con ordinanza di rigetto depositata il 17.06.2008.

La decisione del Tribunale di Napoli veniva appellata presso la Corte d'Appello di Napoli - Prima Sez. Civile - che in data 6.05.2009 rigettava il proposto reclamo.

Il 14.07.2009 veniva presentata presso l'Ufficio Stranieri della Questura di Napoli una nuova richiesta di permesso di soggiorno. Veniva poi comunicato il cambio di residenza da via Carlo Celano alla Salita Ponte Nuovo, sempre in Napoli, nell'occasione la Questura invitava la ricorrente a presentarsi il 3.12.2009 per ritirare il Permesso di Soggiorno, in detta data, non le veniva rilascio il permesso, ma le veniva notificato decreto di diniego, dando esecuzione al decreto di espulsione con l'accompagnamento coattivo alla frontiera.

Al ricorso veniva allegata ampia documentazione.

Tanto premesso deduceva:

- nullità assoluta del Decreto di Espulsione del 26.10.2003 del Prefetto della Provincia di Napoli;
- eccesso di potere, violazione di legge, vizio di motivazione
- violazione art. 19 comma 2 lett. c.

Il Giudice di Pace fissava l'udienza per la comparizione delle parti del 20 gennaio 2010, disponendo la notifica a cura della Cancelleria.

All'udienza fissata, verificata la ritualità delle notifiche, vista ed esaminata la documentazione depositata in data 18 gennaio 2010 a cura dell'Ufficio Immigrazioni della Questura di Napoli, sciogliendo la riserva



## RILEVA

Preliminarmente in merito all'eccezione di inammissibilità, perché proposto oltre il termine, si ritiene di non poter accogliere l'eccezione in quanto il provvedimento del Questore di Napoli Prot. 56/2009/A.12/3^/Imm del 3.12.2009 recita:

ESAMITATI gli atti di Ufficio da cui si rileva che la cittadina ..... è stata disposta l'espulsione con accompagnamento alla frontiera, come da decreto del Prefetto di Napoli datato 26.10.2003;

RILEVATO che in data odierna sussistono le condizioni per dare esecuzione al predetto decreto di espulsione .....

DISPONE che la straniera in epigrafe sia accompagnata alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Il detto atto quindi, emesso in data 3.12.2009, e strettamente collegato al Decreto Prefettizio del 26.10.2003, si ritiene pertanto che il termine di 60 giorni debba decorrere dal 2.12.2009.

Si soggiunge, altresì, che nel verbale di notifica del 26.10.2003 si legge che ..... poiché il decreto è immediatamente eseguibile, la straniera sarà accompagnata alla frontiera di Bari ....; ma non è stata fornita alcuna prova attestante l'effettivo accompagnamento alla frontiera di Bari, la documentazione prodotta dalla Questura, che attesta l'accompagnamento alla frontiera (tutta datata 5.07.2001), si riferisce ad un precedente decreto di espulsione che sarebbe stato emesso in data 5.07.2001.

E' opportuno evidenziare che il ricorso proposto all'odierno giudicante ha per oggetto la richiesta di dichiarare nullo il Decreto Prefettizio emesso in data 26.10.2003 e reso esecutivo col provvedimento del Questore di Napoli del 3.12.2009. Le note depositate dalla Questura di Napoli si soffermano essenzialmente sulle condizioni necessarie per la concessione del permesso di soggiorno per "coesione coniugale", si sottolinea che il Decreto Prefettizio impugnato veniva emesso in data 23.10.2003 per violazione del disposto di cui all'art. 4 comma 1 del D.Lgs n. 286/98 ed in epoca in cui la ricorrente non aveva contratto alcun matrimonio con cittadini italiani (il matrimonio veniva contratto in data 2.02.2005) e risiedeva irregolarmente sul territorio nazionale con la "falsa identità" di Alushi Elsa nata a Fier (Albania) il 10.06.1980, identità che, a detta della ricorrente, le sarebbe stata imposta da alcuni connazionali che la "sfruttavano". Le note della Questura nulla riferiscono in merito al non aver reso immediatamente esecutivo il provvedimento del 26.10.2003, nonostante nel verbale di notifica (sempre del 26.10.2003) si legge che la straniera sarà accompagnata alla frontiera di Bari, e, quindi, il provvedimento è coattivo e non per intimaazione.

Dalla documentazione versata in atti, risulta che Ajredinaj Eteleva (nata il 10.07.1981) in data 1° 07.2004 otteneva dalla Questura di Bari un permesso di soggiorno per motivi umanitari, con scadenza il 2.03.2005, rinnovato dalla Questura di Milano il 28.03.2005 con scadenza il 28.03.2006, in corso di validità, chiedeva sempre alla Questura di Milano che il permesso fosse rinnovato per "coesione al coniuge", la Questura, previa verifica della convivenza, rinnovava l'originario permesso e rilasciava il nuovo permesso "per coesione coniugale" in data 28.03.2006 valido fino al 6.10.2010 (permesso di soggiorno n. M508780).

La ricorrente, a seguito dell'intervento di una organizzazione umanitaria, usciva dallo stato di sfruttamento e in data 1.07.2004 otteneva il permesso di soggiorno per protezione sociale a nome di Ajredinaj Eteleva e, come risulta dall'elenco dei precedenti dattiloscopici, successivamente al 2003 viene sempre identificata con le sue generalità, abbandonando la falsa identità di Alushi Elsa, che le sarebbe stata imposta dal suo sfruttatore, e sempre così identificata nei vari fermi dal 1999 fino al 26.10.2003. Successivamente il permesso di soggiorno per protezione sociale veniva rinnovato ed in data 28.03.2006 veniva tramutato, a seguito del contratto di matrimonio del 2.02.2005, in permesso di soggiorno per "coesione al coniuge" con validità fino al 6.10.2010.

Al riguardo il D. lgs. n. 286/1998 all'art. 18 prevede e disciplina la concessione del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, una circolare esplicativa del Ministero dell'Interno del 25/10/1999 specificava che "nell'ipotesi in cui lo straniero, nei cui confronti è stata motivatamente proposta l'adozione di siffatta misura di protezione umanitaria, risulti destinatario di un pregresso provvedimento di espulsione, si ritiene che lo stesso debba essere sospeso a meno che non si tratti di espulsione disposta per motivi di ordine e sicurezza pubblica".

Dunque risulta inspiegabile come la Questura di Bari prima e poi la Questura di Milano, in presenza dei rilievi dattiloscopici, abbiano potuto ignorare l'esistenza di un provvedimento di espulsione del Prefetto di Napoli emesso nel 2003, l'aver concesso il permesso di soggiorno in presenza di un precedente provvedimento di espulsione, va interpretato nel venir meno dell'interesse pubblico a salvaguardare un atto, ovvero sussiste l'interesse pubblico della P. A. ad eliminare un provvedimento per il quale il T.U. sull'immigrazione prevede la sanatoria, nel caso in esame per lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione, gli artt. 18 e 28 del T.U. sull'immigrazione prevedono la possibilità di sanatoria.

Per le svolte considerazioni, con il rilascio del permesso di soggiorno in data 1.07.2004, rinnovato il 28.03.2005 e il 28.03.2006 si deve ritenere revocato il Decreto di Espulsione emesso il 26.10.2003 dal Prefetto della Provincia di Napoli, di conseguenza è illegittimo il provvedimento del Questore di Napoli Prot. 56/2009/A.12/3^ Imm. del 3.12.2009 col quale si è dato esecuzione al su richiamato decreto del 26.10.2003, disponendo l'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica di Ajredinaj Etleva, nata a Balish Fier - Albania il 10.07.1981.

Vista l'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la stessa viene accolta e si liquida forfetariamente, a favore del difensore di fiducia avv. Liana Nesta € 800,00.

#### F.Q.M.

- accoglie il ricorso proposto da Ajredinaj Etleva, nata a Balish Fier - Albania il 10.07.1981 avverso il Decreto di espulsione del Prefetto della Provincia di Napoli (privo di protocollo) del 26.10.2003;
- revoca il Decreto di Espulsione emesso il 26.10.2003 dal Prefetto della Provincia di Napoli (privo di ulteriori elementi identificativi);
- dichiara illegittimo ed annulla il provvedimento del Questore di Napoli Prot. 56/2009/A.12/3^ Imm. del 3.12.2009 col quale si è dato esecuzione al su richiamato decreto del 26.10.2003;
- ammette l'istante al gratuito patrocinio a spese dello Stato e liquida forfetariamente, a favore del difensore di fiducia avv. Liana Nesta la somma € 800,00, oltre IVA e CPA.

Si comunicò

Napoli, lì 12 febbraio 2010

Il Giudice di Pace  
dott. Vincenzo Miricchi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Napoli, lì 12/02/10

IL CANCELLIERE B3

Alessandra Castellano

